



FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO PAT TASSO FISSO

NON RIENTRANTE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CREDITO AI CONSUMATORI (ARTT. 121 E SEGUENTI DEL D.LGS. 385/93 (TESTO UNICO BANCARIO))

INFORMAZIONE SULLA BANCA

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede legale: Via Segantini, 5 - 38122 TRENTO (ITALIA)

Tel.: +39 0461 313111 - Fax: +39 0461 313119

e-mail: info@cassacentrale.it / sito internet: www.cassacentrale.it

Iscr. Reg. imprese di Trento, Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Società iscritta all'albo delle Banche al n. 4813 - Cod. ABI 03599

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO A CONSUMATORE NON RIENTRANTE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CREDITO AI CONSUMATORI (ARTT. 121 E SEGUENTI DEL D.LGS. 385/93 (TESTO UNICO BANCARIO))

Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo a rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo in piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto stesso.

Il rimborso avviene mediante il pagamento di una o più rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile o misto. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

Mutuo chirografario al consumatore per interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente (ai sensi della Convenzione Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione dell'art. 16 "Misure per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente" della Legge Provinciale del 05 agosto 2024, n. 9, di cui all'Allegato 2 alla Delibera di Giunta Provinciale n. 436 del 28 marzo 2025 – Bando 2025)

È un finanziamento agevolato, concesso a titolo di mutuo ai sensi della Convenzione con la Provincia Autonoma di Trento (di seguito "P.A.T.") di cui all'Allegato 2 alla delibera di Giunta Provinciale n. 436 del 28 marzo 2025 (di seguito "Delibera") alla quale la banca ha aderito (Bando 2025).

Tale mutuo è destinato a persone fisiche che rivestono la qualifica di "consumatore" residenti nella Provincia Autonoma di Trento, al ricorrere delle ulteriori condizioni di ammissibilità previste nella Delibera; esso è finalizzato a finanziare, anche parzialmente, le spese relative ad interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente effettuati dal cliente e per i quali è stato concesso il contributo provinciale.

Per ottenere il mutuo il cliente deve pertanto consegnare alla banca la documentazione che attesta la concessione del contributo provinciale da parte della P.A.T., oltre alla documentazione per la verifica del merito creditizio di cui sotto alla relativa Sezione. Tale contributo ha ad oggetto la copertura di tutti o parte degli interessi maturati sul finanziamento per le prime dieci annualità dello stesso; se pattuito con il cliente un periodo di preammortamento, sono esclusi dal contributo i relativi interessi di preammortamento. Il contributo viene erogato in n. 10 rate annuali di pari

importo.

L'importo del mutuo è pattuito contrattualmente con il cliente; il contributo provinciale copre esclusivamente gli interessi relativi ad un mutuo:

- pari all'80% della spesa ammessa al contributo se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari destinate o da destinare a prima casa di abitazione
- pari al 60% della spesa ammessa per le altre unità immobiliari destinate o da destinare ad uso abitativo.

Al fine di ottenere il contributo, l'importo minimo di spesa complessiva da sostenere per gli interventi deve essere pari ad Euro 20.000,00 (anche quale somma delle spese riferite a tutte le unità immobiliari indicate nella domanda di contributo); la spesa massima ammessa per ogni unità immobiliare è pari ad Euro 200.000,00 e la spesa massima ammessa per ogni domanda è pari ad Euro 500.000,00.

Per questo tipo di mutuo è previsto un tasso fisso per le prime dieci annualità del piano di ammortamento, determinato nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera e comprensivo di ogni onere accessorio e spese, ad esclusione delle eventuali spese di perizia. Nel caso in cui il contratto di finanziamento abbia una durata superiore a dieci anni, per il periodo successivo, troverà applicazione il tasso di interesse pattuito contrattualmente.

Il rimborso del mutuo avviene secondo quanto indicato sotto nel punto "*Piano di ammortamento*" della Sezione "*Principali condizioni economiche*".

Il cliente può esercitare il diritto di surrogazione previsto dagli articoli 1202 cod. civ. e 120 quater del Decreto Legislativo 385/93 (T.U.B.) presso altra banca convenzionata, fermo restando che, a seguito della surrogazione o in caso di eventuale rinegoziazione della misura del tasso concordata con la banca, se l'onere effettivo degli interessi a carico del cliente risulta inferiore al contributo concesso dalla P.A.T., lo stesso viene rideterminato d'ufficio. Il mutuo rinegoziato o surrogato, per mantenere i benefici di cui alla Delibera, dovrà avere le caratteristiche previste dalla Delibera medesima e un numero di rate pari a quelle residue al momento della rinegoziazione o surrogazione e dovrà mantenere la stessa tipologia del tasso di stipula (tasso fisso). Per ulteriori informazioni in merito alla "portabilità" del finanziamento si veda sotto la Sezione "*Estinzione anticipata, portabilità e reclami*".

Nell'eventualità di sospensione delle rate del mutuo secondo quanto previsto dalla Delibera, la sospensione della rata non comporta l'interruzione dell'erogazione del contributo, fermo restando il recupero della/e annualità erogata/e nel caso di successiva estinzione anticipata del mutuo.

Infatti, fermo quanto indicato sotto nella Sezione "*Estinzione anticipata, portabilità e reclami*" in merito alla facoltà del cliente di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in ipotesi di estinzione totale anticipata o decurtazione parziale del mutuo a un importo inferiore ad Euro 12.000,00, la Delibera prevede la decadenza dal contributo per le annualità non ancora erogate o erogate successivamente. In tal caso, così come negli altri casi di decadenza totale o parziale dal contributo previsti dalla Delibera, il/i beneficiario/i del contributo medesimo è/sono tenuto/i alla restituzione delle somme indebitamente erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera.

Oltre ai rischi evidenziati sotto, si segnala che un eventuale utilizzo da parte del cliente delle somme oggetto di mutuo per finalità diverse da quelle previste dalla Delibera ed indicate sopra comporta il diritto della banca di risolvere il contratto di finanziamento (con conseguente obbligo del cliente di restituire l'intera somma, comprensiva del capitale ancora dovuto, degli interessi maturati e degli eventuali ulteriori oneri, oltre al pagamento degli interessi moratori), fatti salvi gli ulteriori casi di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. e decadenza dal termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. indicati nel contratto medesimo.

Per maggiori informazioni in merito al contributo per interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente (Bando 2025) di cui sopra, anche per quanto riguarda tempi, scadenze e modalità di compilazione e presentazione della domanda, si può consultare il sito internet della P.A.T. (www.provincia.tn.it).

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di

sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto inoltre può prevedere che il finanziatore, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso fisso indicizzato a IRS 10 ANNI RIL GIORNO 20; Prodotto: MUTUO CHIRO PAT TF			
Importo totale del credito: € 170.000,00	Durata del finanziamento (anni): 10	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 4,13%	Costo totale del credito: € 34.708,38 Importo totale dovuto dal cliente: € 204.708,38

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; esso è comprensivo degli interessi, di tutti i costi, le commissioni e tutte le altre spese e oneri che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, ivi incluse le eventuali spese assicurative che la Banca richieda obbligatoriamente per concedere il mutuo.

Il TAEG è calcolato su:

Importo del credito	€ 170.000,00
Tasso di interesse nominale annuo	IRS 10 ANNI RIL GIORNO 20 (Attualmente pari a: 3,08%) + 1 punti perc. Massimo: 4% Arrotondato per eccesso a 0,1 Valore effettivo attualmente pari a: 4% INDICE RIF: IRS 10 anni valore Lett. identificato come dato puntuale rilevato il giorno lavorativo 20 (o primo giorno lavorativo successivo) del mese precedente a quello di stipula del contratto pubblicato su «Il Sole 24 Ore», arr. dello 0,10% superiore.
Durata	10 Anni
Periodicità della rata	Mensile (*) (*) Il cliente può concordare una tipologia differente.
Gli oneri considerati per il calcolo sono:	
Spese per la stipula del contratto:	
Istruttoria	€ 0,00
Imposta sostitutiva DPR 601/73	0,25%
Spese per la gestione del rapporto:	
Incasso rata - addebito in conto corrente	€ 0,00
Invio comunicazioni periodiche - in forma cartacea	€ 0,00
Avviso scadenza rata	€ 0,00

L'importo totale dovuto dal cliente è dato dalla somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali eventuali penali.

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

VOCI DI COSTO

Importo massimo finanziabile	Nessun limite massimo. Importo minimo erogabile 12.000€
Durata	Minimo 10 anni Massimo 20 anni
Garanzie accettate	A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Fideiussione personale, bancaria e assicurativa; polizze

assicurative; pegno; garanzie pubbliche; garanzie consortili.

TASSI DISPONIBILI

Tasso di interesse nominale annuo	IRS 10 ANNI RIL GIORNO 20 (Attualmente pari a: 3,08%) + 1 punti perc. Massimo: 4% Arrotondato per eccesso a 0,1 Valore effettivo attualmente pari a: 4% INDICE RIF: IRS 10 anni valore Lett. identificato come dato puntuale rilevato il giorno lavorativo 20 (o primo giorno lavorativo successivo) del mese precedente a quello di stipula del contratto pubblicato su «Il Sole 24 Ore», arr. dello 0,10% superiore.
-----------------------------------	--

L'utilizzo di un indice di riferimento per la fissazione di un tasso fisso comporta la possibilità che, al momento della stipula del contratto, il tasso di interesse praticato al finanziamento sia diverso rispetto a quello attualmente pubblicizzato, in relazione all'andamento dell'indice (fermo restando che, dopo la stipula e per tutta la durata del finanziamento, il tasso fisso praticato risulterà pari a quello contrattualizzato).

In caso di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento troverà applicazione l'indice di riferimento modificato o l'indice sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet della banca, salva l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

Tasso di interesse nominale annuo, indice di riferimento e spread - preammortamento (in caso di tasso fisso solo tasso di interesse nominale annuo)	IRS 10 ANNI RIL GIORNO 20 (Attualmente pari a: 3,08%) + 1 punti perc. Massimo: 4% Arrotondato per eccesso a 0,1 Valore effettivo attualmente pari a: 4% INDICE RIF: IRS 10 anni valore Lett. identificato come dato puntuale rilevato il giorno lavorativo 20 (o primo giorno lavorativo successivo) del mese precedente a quello di stipula del contratto pubblicato su «Il Sole 24 Ore», arr. dello 0,10% superiore.
---	--

SPESE

Spese per la stipula del contratto:

Istruttoria € 0,00

Altro:

Imposta sostitutiva (aliquota D.P.R 601/1973 per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	In percentuale sull'importo erogato, nella misura prevista dalla disciplina fiscale tempo per tempo vigente. Esente per i mutui erogati per surrogazione nelle ipotesi in cui è ammessa.
---	--

Spese per l'informativa precontrattuale obbligatoria (copia del contratto idonea per la stipula e documento di sintesi) € 0,00

Le voci sopra esposte qualora espresse in percentuale sono da intendersi riferite all'importo del finanziamento.

Spese per la gestione del rapporto

Incasso rata Add. c/c presso Cassa Centrale: € 0,00
SDD: € 0,00

Invio comunicazioni:

- Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge - In forma cartacea € 0,00

- Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge - In forma elettronica € 0,00

(Per usufruire della forma elettronica (a costo 0€) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking - si veda il Foglio Informativo di riferimento)

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di banca virtuale o ottenere tempestivamente copia per posta elettronica.

Altro:

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento e tipologia di rata	Italiano (*) (*) Il cliente può concordare una tipologia differente. Si rimanda alla sezione "Legenda" per l'illustrazione delle tipologie.
Periodicità delle rate	Mensile (*) (*) Il cliente può concordare una tipologia differente.
Modalità pagamento interessi	Interessi posticipati
Modalità calcolo interessi	Matematica
Tipo di calendario	Giorni commerciali / 360
Periodicità preammortamento	Mensile (*) (*) Il cliente può concordare una tipologia differente.
Tipo di preammortamento	Nessun preammortamento (*) (*) Il cliente può concordare una tipologia differente.
Tipo calendario preammortamento	Giorni commerciali / 360
Base calcolo interessi di mora	Importo rata

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso fisso indicizzato a IRS 10 ANNI RIL GIORNO 20; Prodotto: MUTUO CHIRO PAT TF

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata Mensile per un capitale di: 100.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
4%	10	€ 1.166,66	€ 1.166,66	€ 973,33
4%	15	€ 888,88	€ 888,88	€ 707,22
4%	20	€ 749,99	€ 749,99	€ 574,16
4%	25	€ 666,66	€ 666,66	€ 494,33

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di cap o floor al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia ipotizzabile (fino ad un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti della categoria "Crediti personali" o "Altri finanziamenti", può essere consultato in filiale e sul sito internet:

www.cassacentrale.it.

SERVIZI ACCESSORI

Polizza assicurativa obbligatoria Non prevista

Il cliente può recedere entro 60 giorni dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso.

In tal caso, se acquistati tramite la banca, la compagnia assicurativa rimborserà, per il tramite della banca, la parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso, calcolato in funzione dei mesi o frazioni di mesi mancanti alla scadenza della copertura assicurativa.

Per le modalità di recesso dalla polizza si rimanda ai singoli contratti assicurativi.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Tasso di mora 1,5 punti percentuali in maggiorazione del tasso contrattuale in vigore al momento della mora.

Adempimenti notarili	Non previsti
Assicurazione immobile	Non prevista
Imposta di registro	Nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, se dovuta
Rimborso spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a base dati, ecc)	Nella misura di quanto sostenuto dalla banca
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio elettronico	€ 0,00

Nel caso di rinuncia alla variazione di un mutuo, qualora la stessa sia stata richiesta a fronte di un inadempimento del consumatore, la banca può richiedere solo i costi effettivamente sostenuti.

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	Massimo 30 giorni lavorativi dalla richiesta e dalla consegna di tutti i documenti
Disponibilità dell'importo	Massimo 15 giorni dalla stipula del contratto

SERVIZI DI CONSULENZA

Il cliente può ricevere un servizio di consulenza.

Informazioni sul servizio di consulenza	
Gamma dei prodotti considerati ai fini della consulenza	Prodotti offerti dalla Banca
Compenso dovuto dal consumatore per la consulenza	Costo sostenuto
Commissione corrisposta dal finanziatore all'intermediario del credito per la consulenza	Costo sostenuto

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto alla Banca, corrispondendo a quest'ultima il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati.

Non sarà corrisposto alla Banca alcun compenso qualora il cliente sia una persona fisica che richiede l'estinzione anticipata o parziale del mutuo contratto per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero svolgimento della propria attività economica o professione, ai sensi dell'art. 120-ter del Decreto Legislativo 385/93 (T.U.B.), nonché qualora il cliente esercita la facoltà di surrogazione di cui agli articoli 1202 cod. civ. e 120-quater del Decreto Legislativo 385/93 (T.U.B.).

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il Cliente, persona fisica o microimpresa – come definito dall'art. 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 -, ai sensi dell'art. 120 quater Decreto Legislativo 385/93 (T.U.B.) ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il rapporto sarà chiuso nel termine massimo di 15 giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto alla Banca in forza del contratto di finanziamento.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera consegnata allo sportello, dietro rilascio di ricevuta, o a mezzo posta ordinaria e/o lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec), ai seguenti indirizzi:

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A

Ufficio Reclami

Via Segantini 5 – 38122 Trento (TN)

Fax: +39 0461 313119,

e-mail reclami@cassacentrale.it

pec: reclami@pec.cassacentrale.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Modalità di calcolo degli interessi MATEMATICA	Il calcolo degli interessi con la modalità "MATEMATICA" avviene applicando la seguente formula di calcolo degli interessi periodici, in regime di interesse semplice: $(it=i/t)$. Quindi, ipotizzando un tasso nominale annuo pari al 3% (i), periodicità della rata mensile ($t=12$), il tasso applicato (it) alla rata è pari allo 0,25% ($it= 3\%/12$ mesi).
Modalità di calcolo degli interessi FINANZIARIA	Il calcolo degli interessi con la modalità "FINANZIARIA" avviene applicando la seguente formula di calcolo degli interessi periodici, in regime di interesse composto: $(it=(1+i)^{(1/t)}-1)$, che calcola il tasso riferito al periodo secondo una logica di equivalenza finanziaria. Quindi, ipotizzando un tasso nominale annuo pari al 3% (i), periodicità della rata mensile ($t=12$), il tasso applicato (it) alla rata è pari allo 0,2467% ($it=((1+3)^{(1/12)}-1)$)
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. In caso di mutui a tasso variabile, il funzionamento del piano di ammortamento alla francese è lo stesso ma l'importo complessivo della rata mensile varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento dell'indice di riferimento comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota interessi della rata.
Piano di ammortamento "francese" con quota capitale costante	Con riferimento ai mutui a tasso variabile, le rate di ammortamento saranno composte da una quota capitale calcolata sempre, per tutta la durata dell'ammortamento, sulla base del valore del tasso di interesse originario e da una quota interessi che tiene conto, nel tempo, dell'andamento dell'indice di riferimento. Pertanto, nell'ipotesi di variazione del tasso di interesse a seguito dell'aumento o della diminuzione della misura dell'indice di riferimento, varieranno soltanto le quote di interesse del piano, mentre rimarranno inalterate le quote di capitale, che conserveranno i valori del piano di ammortamento originario.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento "tedesco"	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notari.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
Tasso Massimo (cap)	Detto anche "tetto massimo", ovvero il tasso massimo di rimborso applicato al finanziamento e stabilito contrattualmente.
Tasso Minimo (floor)	Detto anche "tasso pavimento", ovvero il tasso minimo di rimborso applicato al finanziamento e stabilito contrattualmente.